



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1147 DEL 27.3.2024

Corte Sportiva di Appello n. 26

Seduta del 27.3.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Marco Buzzo;

- visto il reclamo presentato dalla Società Dinamo Taranto avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 611, di cui al C.U. n° 996 del 18/03/2024, relativo alla gara n° 5947 della Serie B femminile, con il quale veniva irrogata l'ammenda di Euro 137.50 per presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto [art. 38,1g RG];
- sentito il commissario di campo, sig. Nicola Valzani, il quale dichiara che alla gara hanno assistito esclusivamente i tesserati iscritti al referto ed un altro soggetto, autorizzato dal commissario stesso, con la funzione di "addetto alla pulizia del campo di gioco". Dichiara che fu quest'ultimo a proferire le offese nei confronti degli arbitri;
- sentito il primo arbitro, sig. Francesco De Carlo, il quale dichiara di aver ricevuto dal commissario di campo certezza che tutti i soggetti presenti all'interno del palazzetto fossero tesserati o soggetti autorizzati;
- rilevato che all'esito della espletata istruttoria è emerso che a proferire le offese riportate dagli arbitri nell'allegato al referto è stato un soggetto autorizzato dal commissario di campo a posizionarsi all'interno dell'impianto quale addetto alla pulizia del campo di gioco;
- rilevato che l'art. 29 del Regolamento Esecutivo Gare (esplicitamente richiamato dall'art. 38,1g) dispone che dei comportamenti tenuti da persone addette a varie funzioni in violazione di norme regolamentari risponde la società ospitante, da sanzionare ai sensi del richiamato art. 38 r.g.;
- considerato che, nel caso di specie, il soggetto in questione, ha senz'altro violato norme del regolamento di giustizia;

PQM

Rigetta il reclamo e conferma la sanzione irrogata dal giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 38,1g r.g.;

Dispone incamerarsi l'intera tassa reclamo.

Napoli, 27 marzo 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati